



DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZA

RIFORMA FISCALE
SINTESI DELLE PROPOSTE

1. RIFORMA DELL'IRPEF - Riduzione delle disuguaglianze e semplificazione del prelievo

Tre proposte di riforma

A. Nel **breve periodo**, anche volendo preservare lo schema della progressività e muovendo, in ogni caso, dal rifiuto di ogni tassazione di tipo patrimoniale e successorio, si propone l'eliminazione dell'attuale aliquota del 38 per cento (oggi prevista per i redditi tra i 28.000 e i 55.000 euro), estendendo (a tali redditi) la misura del 27 per cento e, dall'altro lato, l'accorpamento delle ultime due aliquote d'imposta (41 e 43 per cento) in una misura intermedia, con un evidente effetto di riduzione del prelievo sui redditi di fascia media (semplificazione a tre aliquote).

- Analogo favore, non può incontrare, specie in questa fase, la proposta, già avanzata, di un passaggio ad un sistema di progressività continua sul modello tedesco. In Germania l'imposta federale sul reddito prevede, al di sopra del minimo esente (circa 9.000 euro), quattro fasce di imponibile. Nelle prime due (da 9.000 a 55.000 euro) la progressività è continua. In particolare, in entrambe le fasce, la funzione di imposta è quadratica, il che implica che l'aliquota marginale cresce progressivamente: dal 14% al 24% nella prima fascia, dal 24% al 42% nella seconda. La terza e la quarta fascia sono invece scaglioni di reddito, con aliquota piatta, rispettivamente, al 42% (fino a 260.000 euro) e al 45% (al disopra di 260.000 euro). Tale impostazione appare non condivisibile a causa di:
 - arbitrarietà dell'algoritmo;
 - disincentivo a creare nuova ricchezza.

La semplificazione "a tre aliquote" dovrebbe essere completata da un meccanismo di immediata tassazione piatta sui redditi incrementali (**flat tax incrementale**), tenendo conto che la progressività nel nostro sistema IRPEF è più volte superata da norme di dettaglio (es. redditi di capitale). L'obiettivo è quello di stimolare una maggior emersione di materia imponibile, con una opportuna aliquota d'imposta.

Agli interventi sopra descritti deve, poi, accompagnarsi, in ogni caso, **una profonda rivisitazione del sistema delle tax expenditures** (ad oggi, oltre 600 misure agevolative, di natura assai variegata, per un costo complessivo prossimo ai 70

miliardi di euro) incaricando a tal fine un apposito organismo tecnico, previa indicazione dei criteri di selezione delle misure prioritarie.

Uno dei criteri che, certamente, potrebbe essere individuato è quello di mantenere in vita le deduzioni/detractions che maggiormente stimolano il cd. “contrasto di interessi” in chiave anti-evasiva tra chi effettua una determinata prestazione e chi la riceve (es. spese mediche), eventualmente prevedendo ulteriori misure agevolative a tale scopo.

Un ulteriore obiettivo che dovrebbe essere posto alla base dell’opera di revisione delle *tax expenditures* è, poi, quello di razionalizzare il sistema dei bonus edilizi, il cui sistema, attualmente, risulta piuttosto frammentario e disorganico fra bonus facciate, ecobonus efficientamento energetico, bonus ristrutturazioni, super-bonus 110%, *etc.*)

B. Nell’ottica dell’equità orizzontale, con un intervento maggiormente strutturato rispetto a quello descritto nel precedente paragrafo A., nel medio termine si dovrebbe perseguire un obiettivo di omogeneizzazione del livello di tassazione di tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro, autonomo e dipendente (**15 per cento fino a 55.000 euro**) con individuazione di una *no tax area* uniforme per tutti i titolari di redditi di lavoro.

C. Infine, una diversa ed alternativa proposta, sempre nell’ottica del perseguimento dell’equità orizzontale all’interno del perimetro dei redditi di lavoro, potrebbe essere quella di conservare la *flat tax* già in vigore per le partite IVA con fatturato entro i 65.000 euro, riconoscendo, però, in chiave perequativa, un *bonus* anche ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, fino ai 55.000 euro di reddito, in misura tale che l’aliquota di imposizione effettiva di tali soggetti non sia superiore alla medesima misura (15 per cento) prevista per gli autonomi in regime forfettario.

*

1.1. INTERVENTI RELATIVI ALLE CATEGORIE REDDITUALI IRPEF

1.1.1. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

1.1.1.1. I rapporti con la disciplina del reddito d’impresa

- Una fondamentale finalità che la riforma fiscale deve perseguire è quella di **disciplinare il reddito di lavoro autonomo con la stessa analiticità e completezza riscontrabile con riguardo al reddito d’impresa**, al fine di fornire agli operatori un quadro chiaro dei criteri di deduzione dei componenti negativi.

1.1.1.2. Equiparazione del regime fiscale degli immobili di imprese e professionisti

- L'attuale assetto normativo è connotato da una differenza di trattamento, di difficile giustificazione, tra gli **immobili delle imprese e quelli detenuti da esercenti arti e professioni**.
- Per questi ultimi, infatti, qualora gli immobili siano costruiti o acquistati a titolo di proprietà dal 1° gennaio 2010, è prevista l'indeducibilità delle quote di ammortamento, a fronte della non rilevanza fiscale di eventuali plusvalenze/minusvalenze da alienazione. Si tratta di una impostazione che penalizza ingiustificatamente gli autonomi rispetto alle imprese e che va, dunque, superata.

1.1.1.3. Riduzione della ritenuta a titolo di acconto Irpef per i lavoratori autonomi

- Andrebbe prevista, poi, per i **lavoratori autonomi una riduzione (dal 20 al 10 per cento) delle ritenute** di cui al primo comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, per gli esercenti arti e professioni che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi o altre tipologie di collaboratori, analogamente a quanto già previsto dall'art. 25-bis del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973 per gli intermediari del commercio.

1.1.1.4. Disciplina fiscale dei rimborsi spese

- I rimborsi delle spese sostenute dagli esercenti arti e professioni per lo svolgimento della prestazione d'opera sono stati costantemente assimilati dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria ai compensi, con conseguente obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta.
- Dovrebbe essere stabilito, al contrario, che i rimborsi spese non concorrono mai alla formazione del reddito di lavoro autonomo né quali compensi né quali spese deducibili.

1.1.1.5 Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi ai professionisti che svolgono l'attività di lavoro autonomo in forma associata

- Si propone di eliminare la causa di esclusione dal regime forfetario costituita dalla partecipazione in società di persone, associazioni, imprese familiari e s.r.l. "trasparenti".

1.1.1.6. Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dal reddito di lavoro autonomo

- Al fine di garantire l'equità orizzontale nella tassazione dei redditi da lavoro, si propone che i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge dai lavoratori autonomi siano deducibili non dal reddito complessivo – come attualmente

previsto –, ma dal reddito di categoria, analogamente a quanto già previsto per i lavoratori dipendenti.

1.1.1.7. Incentivi alla aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali

- Andrebbe sancita espressamente la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, attualmente disconosciuta dall’Agenzia delle entrate.

1.1.2. UNIFICAZIONE DELLA CATEGORIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI

- L’attuale sistema italiano di tassazione dei redditi finanziari si caratterizza in ragione delle seguenti peculiarità:
 - la classificazione dei proventi all’interno di due distinte categorie reddituali, quella dei “**redditi di capitale**” – derivanti da forme statiche di impiego e assoggettati a imposizione nella loro misura lorda - e quella dei “**redditi diversi**” – derivanti da forme dinamiche o sintetiche di impiego e determinati al netto di minusvalenze e perdite della medesima natura;
 - la previsione di tre distinti meccanismi di tassazione – il “regime del risparmio gestito”, quello del “risparmio amministrato” e quello “dichiarativo” –, con effetti differenti non solo in termini di determinazione dell’imponibile e dell’imposta, ma anche di *timing* del prelievo;
- Si propone di **superare la ormai antistorica dicotomia** tra redditi di capitale e redditi diversi, provvedendo ad una unificazione in un’unica categoria;
- È auspicabile prevedere che in ogni caso si adotti il criterio della tassazione sul “realizzato”;
- Contestualmente, andrebbe prevista una riduzione delle aliquote di prelievo.

1.1.3. REDDITI AGRARI

- Nelle attività di manipolazione e trasformazione di prodotti di natura vegetale o animale, svolte dalle imprese agricole, occorre rispettare la prevalenza al fine di rientrare nel reddito agrario in base all’art.32 del TUIR.
- È necessario, però, assicurare la possibilità ai produttori agricoli, la cui determinazione del reddito avviene sulla base dei criteri previsti dall’art. 32 del TUIR, che effettuano attività agricola connessa di produzione di beni utilizzando in prevalenza prodotti ottenuti dal proprio fondo agricolo, di mantenere il predetto *status* anche in ipotesi di necessario

approvvigionamento all'esterno di prodotti agricoli necessari a compensare la minor produzione esterna causata da eventi naturali (tra i quali gli eventi epidemiologici).

1.1.4. REDDITI DI FABBRICATI

1.1.4.1. Tassazione per cassa dei redditi da locazione

- Per una maggiore conformità del prelievo al principio di capacità contributiva si propone di tassare i redditi da locazione di fabbricati in base al principio di cassa, ossia nel periodo d'imposta di effettiva percezione dei canoni.

1.1.4.2. Estensione della cedolare secca agli immobili oggetto di locazione commerciale

- Andrebbe estesa, al fine di favorire la ripresa economica, la disciplina della cedolare secca anche a tutti i contratti di locazione ad uso non abitativo.

*

2. REDDITO D'IMPRESA

2.1. Eliminazione del limite di riportabilità delle perdite

- Si propone di modificare l'art. 84 del TUIR, eliminando la limitazione attualmente fissata all'80 per cento dell'utilizzo delle perdite pregresse.

2.2. Carry back delle perdite e circolazione intersoggettiva delle stesse

- Si propone di introdurre anche nel nostro ordinamento l'istituto del riporto all'indietro delle perdite (cosiddetto "carry back"), che consente di riliquidare l'imposta degli esercizi precedenti a quello di realizzo della perdita, ottenendo il rimborso delle somme già versate.
- Una tale norma sarebbe, peraltro, in linea con quanto richiesto dalla **Commissione Europea** agli Stati membri nella raccomandazione del 18 maggio 2021.

2.3. Ripensare la disciplina del consolidato fiscale

- Si potrebbero ripensare le disposizioni normative relative all'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale (tassazione di gruppo), prevedendo, con un'unica norma, la circolazione senza limiti delle perdite all'interno del gruppo di imprese e delle altre eccedenze fiscali (ACE, interessi, ROL).

2.4. Modifiche alla deducibilità degli interessi passivi per le imprese soggette all'IRES

- I limiti di deducibilità attuali andrebbero depotenziati, tenendo anche presente che la Direttiva n. 2016/1164 UE (c.d. ATAD 1) (recepita nel nostro ordinamento con il decreto

legislativo 29 novembre 2018, n. 142), ammette una serie di esclusioni e semplificazioni, mai adottate dal legislatore domestico, quali una *safe harbour* fino a 3 milioni di euro di interessi netti, oltre alla deduzione integrale per le entità indipendenti (non appartenenti a gruppi di imprese).

2.5. Modifiche alla disciplina delle società non operative/in perdita sistematica

- Abolire o modificare profondamente la disciplina delle società non operative, le cui presunzioni di redditività non appaiono, in ogni caso, in linea con l'attuale crisi economica e contestualmente, andrebbe abolita la disciplina delle società in perdita sistematica, anche in considerazione dell'attuale fase di crisi economica.

2.6. Modifiche alla disciplina delle spese di pubblicità

- Introduzione, a beneficio della generalità delle imprese, di una norma simile a quella attualmente prevista per le associazioni sportive dilettantistiche.

2.7. Modifiche alla disciplina di deducibilità delle spese per veicoli

- Si propone di elevare le percentuali di deducibilità/detraibilità relative ai mezzi di trasporto e di adeguare i limiti di rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei costi relativi ai mezzi di trasporto a deducibilità limitata di cui all'art. 164 del TUIR.

*

2.8. Eliminare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

- Si propone di eliminare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

2.9. Misure per garantire la liquidità di imprese e professionisti – La moneta fiscale

Si propone di ampliare il novero delle fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, anche attraverso titoli riconducibili ai cd. certificati di compensazione fiscale (rientranti nel *genus* della «moneta fiscale»), bonus digitali di sconto fiscale tali da promuovere la libera ma non obbligatoria circolazione potenziale di tutti i crediti d'imposta, negoziabili anche attraverso una piattaforma *ad hoc*.

*

3. IVA

3.1. IVA sul settore alberghiero

Il settore alberghiero, al pari di altri settori economici, non è inciso da un'unica aliquota Iva:

- a) 10%: prestazioni di alloggio degli alberghi che siano questi inquadrati nella categoria di alberghi di lusso o meno (n. 120, detta tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: *“prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari”*);
 - b) ancora l’aliquota del 10% sulle prestazioni di ristorazione (numero 121, della suddetta Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972: *“somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande”*);
 - c) l’aliquota ordinaria del 22% grava sulle locazioni delle sale congresso.
- Al fine di favorire la ripresa del settore alberghiero, duramente colpito dalle misure restrittive del periodo Covid, e di creare positivi risvolti sul turismo in ingresso nel nostro Paese, si propone un abbassamento al 5 per cento delle tre aliquote IVA sopra indicate alle lett. a), b) e c).

3.2. Individuazione normativa dei parametri di valutazione delle operazioni inesistenti

- Sono sempre più frequenti gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria che contesta l’emissione, da parte di società cd. “cartiere”, di fatture per operazioni inesistenti.
- Andrebbero codificati, a tal fine gli indicatori per l’individuazione delle “cartiere” ispirandosi a quelli individuati nel documento del 15 dicembre 2020 dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.
- A titolo esemplificativo, potrebbe farsi riferimento ad immobilizzazioni materiali minime o nulle, all’assenza di oneri finanziari, all’assenza di costi del personale.

*

4. FISCALITA’ INTERNAZIONALE

4.1. La stabile organizzazione virtuale delle imprese digitali

- L’imposta sui servizi digitali stando ai primi dati pubblicati dal MEF, per il 2020 ha generato un gettito pari a soli 233 milioni di euro rispetto ai 750 milioni attesi, interessando appena 49 soggetti (di cui solo 9 non residenti).
- L’impostazione del tributo va corretta di modo da tassare i Giganti del web in maniera identica ai soggetti residenti.

- A tal fine, al ricorrere degli stessi requisiti dell'imposta sui servizi digitali ((a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000), occorrerebbe applicare l'art. 162, comma 2, lett. f-bis, del TUIR, prevedendo, tuttavia, un'**inversione dell'onere della prova** a favore dell'Amministrazione finanziaria in presenza dei suddetti requisiti.

*

5. INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA IMPOSITIVO

5.1. Modifiche all'IRAP

- In chiave di razionalizzazione normativa e non di riduzione della pressione fiscale, si propone l'abolizione dell'IRAP che al massimo potrebbe essere compensata in termini di gettito dall'introduzione di:
 - una addizionale regionale all'IRES, con aliquote determinate da ciascuna regione in funzione dell'obiettivo di invarianza di gettito;
 - un prelievo regionale da applicarsi ai partecipanti di società personali che tassano i propri redditi per trasparenza;
 - un prelievo sui soggetti IRPEF attualmente obbligati a pagare l'IRAP con reddito lordo annuo superiore a 100.000 euro.

5.2. Semplificazione e razionalizzazione dei tributi minori

- Andrebbe rivista la disciplina di alcuni tributi minori (imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo etc.), in chiave, da un lato, di razionalizzazione normativa e, dall'altro, di semplificazione, valutando la possibilità di procedere ad accorpamenti e/o eliminazione di talune delle imposte indicate.

*

6. RAZIONALIZZAZIONE ISTITUZIONALE E CONTESTUALE RIEQUILIBRIO DEI RAPPORTI FISCO-CONTRIBUENTE NELL'ACCERTAMENTO, NELLA RISCOSSIONE E NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

6.1. INTERVENTI DI RIFORMA DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

6.1.1. Estensione dell'obbligo del contraddittorio preventivo

- Dall'estensione dell'obbligo del contraddittorio preventivo, introdotto con l'art. 4-*octies* del D.L. n. 34 del 2019 sono rimasti esclusi gli avvisi di accertamento parziale che pure costituiscono gran parte degli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate → **lacuna da colmare**
- Si propone, altresì, di estendere l'obbligo del contraddittorio preventivo anche ai procedimenti riguardanti le imposte di registro e le altre imposte indirette.

6.1.2. Acquiescenza/adesione parziale

Attualmente, l'acquiescenza è ammessa solo integralmente; occorrerebbe prevedere una norma che consenta di aderire ai singoli rilievi indicati nell'atto stesso senza la necessaria impugnazione integrale dello stesso. Anche la Cassazione ammette la possibilità per il contribuente di prestare acquiescenza anche solo a parte delle rettifiche → Si propone pertanto di codificare in via normativa il principio sancito dalla Corte di cassazione, mediante norma di interpretazione autentica (come tale, valevole anche per il passato).

- Allo stesso modo tali principi andrebbero codificati ed estesi in via normativa anche ai **procedimenti di accertamento con adesione**, disciplinati dal D.Lgs. n. 218 del 1997.

6.1.3. Obbligo di risposta dell'Amministrazione finanziaria alle istanze di autotutela

- Al fine di garantire la tutela dei diritti del contribuente si propone di disciplinare l'obbligo di risposta alle istanze di autotutela entro il termine di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autotutela da parte del contribuente, o in alternativa prevedere una norma che sospenda i termini di impugnazione dell'atto in caso di presentazione dell'istanza medesima fino a quando non viene emesso il parere da parte dell'ente impositore.

6.2. LA RIFORMA DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE

6.2.1. Una *due diligence* di Stato sul magazzino di Agenzia delle Entrate -Riscossione

- Una riscossione che funzioni realmente, nel contesto della prossima riforma fiscale, non può prescindere dall'alleggerimento del magazzino di Agenzia delle Entrate Riscossione (stimato in circa 1.000 miliardi di euro come affermato dal Direttore Ruffini, dei quali la gran parte relativi a defunti, società estinte, *etc*), che ogni anno è in grado di riscuotere non più del 6-7% dei crediti considerati riscuotibili (cfr. Corte dei Conti, Rapporto «*La gestione dei residui di riscossione nel bilancio dello Stato*»).
- È, pertanto, necessario svuotare il magazzino di Agenzia delle Entrate – Riscossione di questi “NPL di Stato” mediante una *due diligence* analitica, da concludersi nel più breve

tempo possibile, di tutte le somme iscritte dal 2000 ad oggi, con annullamento automatico di tutti i crediti che siano giudicati inesigibili all'esito di tale *due diligence*.

- Si tratta di porre in essere non uno stralcio casuale di partite creditorie, bensì l'annullamento dei soli carichi realmente inesigibili → lo Stato deve imparare ad agire come un normale e razionale operatore economico privato.

6.2.2. Attenuazione della riscossione provvisoria in pendenza di giudizio fino all'esito del primo grado

- Sarebbe auspicabile attendere, quantomeno, l'esito del giudizio di primo grado, se negativo, prima di iniziare l'attività di riscossione, in luogo dell'attuale regime che prevede l'obbligo di pagamento immediato di 1/3 delle imposte contestate (anche prima del giudizio di primo grado).

6.3. LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

6.3.1. La tregua fiscale post-Covid

Nel contesto della riforma fiscale, per deflazionare il contenzioso tributario (cresciuto anche nell'anno del Covid) e creare un nuovo rapporto Fisco – Contribuenti, si propone una *compliance* spontanea agevolata che utilizzi gli ordinari strumenti deflativi già a disposizione, quali, ad esempio, il ravvedimento operoso, l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, tuttavia prevedendo l'esclusione da sanzioni e interessi.

- Fino al 31 dicembre 2022:

- i. dovrebbero poter essere integrate le dichiarazioni presentate fino al 2019 con un ravvedimento operoso, senza sanzioni e interessi, pagabile in 8 rate trimestrali;
- ii. per le somme già in contestazione dovrebbe essere ammessa la possibilità di stipulare con il Fisco, senza applicazione di sanzioni e interessi, adesioni, mediazioni e conciliazioni, pagabili in un numero di rate raddoppiate rispetto all'attuale (generalmente 4 anni).
- iii. per entrambe le ipotesi potrà essere prevista la possibilità di utilizzo senza limiti dei crediti di imposta nonché delle somme dovute dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in **compensazione** delle somme dovute.

6.3.2. La riforma della Giustizia Tributaria

- Si rende, poi, necessaria una **riforma strutturale della giustizia tributaria** con l'introduzione di **sezioni specializzate**.

- la sezione tributaria della Cassazione, infatti, ha registrato una pendenza, al 2019, di 52.537 procedimenti, mentre tutte le altre sezioni ordinarie civili assieme hanno una pendenza di 51.583. Procedimenti saliti a 53.465 al 30 novembre 2020.
- secondo recenti statistiche, oltre il 45 per cento delle sentenze emesse dai Giudici tributari di secondo grado verrebbe annullato in Cassazione.

6.3.3. Giudice monocratico per le controversie di valore inferiore a 50.000 euro

- Le controversie tributarie di valore non superiore **50.000 euro**, nonché le liti catastali, dovrebbero essere affidate, in prima battuta, al giudice tributario in composizione monocratica.

6.3.4. Revisione dell'istituto del reclamo-mediazione

- Sarebbe opportuno provvedere ad una revisione dell'istituto del reclamo-mediazione prevedendo l'individuazione di un **organo *super partes***.

6.3.5. Estensione del perimetro della conciliazione giudiziale

- Nell'ottica di perseguire una finalità di **deflazione del contenzioso tributario** sarebbe auspicabile prevedere l'esperibilità della procedura anche nel giudizio di **Cassazione**.

6.3.6. Eliminazione della disposizione sull'esclusione dalle gare d'appalto per irregolarità non definitive

- La disposizione fa riferimento alla possibile esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto in presenza di «*obblighi di pagamento (...) non definitivamente accertati*».
- Locuzione, quest'ultima, inspiegabilmente introdotta nella norma interna, visto che non viene mai utilizzata né dalle direttive comunitarie, né da altri ordinamenti europei.
- Esempio norma tedesca.
- La soglia di gravità a 5.000 euro comporta conseguenze eccessivamente penalizzanti per le imprese.

6.4. LA PREDISPOZIONE DI UN CODICE UNICO TRIBUTARIO

Una riforma organica, in un contesto, come quello fiscale, notoriamente affetto da estrema incertezza e complessità normativa non può prescindere da una significativa opera di semplificazione legislativa, da realizzare auspicabilmente con l'emanazione di un unico "Codice tributario", composto da tre libri:

- il primo, dedicato agli schemi generali di applicazione dei tributi (controlli, accertamento, riscossione, sanzioni), in cui far confluire anche lo Statuto dei diritti del contribuente;
- il secondo, riservato agli aspetti sostanziali dei singoli tributi;
- il terzo, relativo al processo tributario.

6.5. L'ELEVAZIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE A NORMA DI RANGO COSTITUZIONALE

Nello stesso tempo è opportuno aggiornare le norme dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) ed elevare le stesse a norme di rango costituzionale, alla luce della sistematica disapplicazione di questa legge da parte del Legislatore e dell'Amministrazione finanziaria. Per migliorare il rapporto di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione finanziaria è, dunque, necessario rafforzare l'osservanza dei principi contenuti nello statuto, attribuendo allo stesso un valore tecnico-giuridico di rango superiore.

CAMERA

SENATO

On. Marco Osnato

Sen. Andrea De Bertoldi

On. Lucia Albano

On. Galeazzo Bignami